



DELIBERA N. 287  
del 14 giugno 2022

Fasc. Anac n. [omissis]//2022

Oggetto: Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]//2022 nei confronti del comune di [omissis]/Regione [omissis]/, per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.

### Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 14 giugno 2022;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale il termine per l'anno 2021 è stato prorogato al 31.03.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 7.04.2022 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di [omissis], con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" del PTPCT relativo al triennio 2021-2023;
- Vista la comunicazione prot. n. 26239 del 8.04.2022 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 34026 del 5.05.2022, con cui [omissis], nella qualità di RPCT e Segretario generale, informava l'Ufficio che il PTPCT relativo al triennio 2021-2023 era stato approvato con deliberazione di Giunta n. 38 del 26.04.2022; in merito alle ragioni del ritardo nell'approvazione del PTPCT, il RPCT evidenziava le difficoltà di gestire la mole di lavoro (anno 2021: determinazioni 1169 su un totale di n. 2008) con le poche risorse a disposizione, con l'aggravio della gestione dell'emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, che ha visto dichiarare il comune di [omissis], zona rossa; infine, il RPCT precisava che una bozza del Piano era pronta e già inserita nel sistema gestionale degli atti "Hypersc" in data 26.03.2021, ma, per una serie di circostanze non sarebbe stato possibile completare l'iter di approvazione del Piano;
- Vista la mancanza di ulteriori controdeduzioni da parte dei membri della Giunta;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune è risultata la pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti- Prevenzione della Corruzione", adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 26 aprile 2022.

I fatti così come emergono dalle risultanze istruttorie evidenziano una serie di omissioni rispetto agli adempimenti di legge, che scandiscono le responsabilità a vario titolo del RPCT e dell'organo di indirizzo politico.

Con riferimento alle difficoltà rappresentate nella memoria difensiva dal RPCT, in merito al carico di lavoro del Segretario generale/RPCT, alla grave carenza di personale dell'ente, e alle problematiche scaturite dall'emergenza sanitaria nazionale per la diffusione del Covid-19, se pur comprensibili, appaiono tuttavia insufficienti a giustificare l'inadempienza in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.



[omissis], infatti, non ha fornito alcuna evidenza documentale dalla quale risulti che abbia dato avvio all'attività propedeutica all'elaborazione del Piano.

Quanto al Sindaco e alla Giunta, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT.

Palesi, dunque, le responsabilità dell'organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. *culpa in vigilando*, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

Si rappresenta che il PTPCT 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta comunale in data 26 aprile 2022, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (8 aprile 2022) e con oltre un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge (31 marzo 2021 - comunicato del Presidente ANAC del 2.12.2020).

Pertanto, si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nel RPCT, Sindaco, vice Sindaco e nei componenti della Giunta comunale.

## II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT, del Sindaco, vice Sindaco e dei membri della giunta comunale, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], RPCT;
- [omissis], Sindaco;
- [omissis], vice Sindaco;
- [omissis], Assessore;
- [omissis], Assessore;
- [omissis], Assessore;
- [omissis], Assessore;

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.



*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 giugno 2022

*Il Segretario Maria Esposito*

Firmato digitalmente